

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1295

Legge n.14 del 17.04.2018. “Nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia” – Revoca DGR n.1351/2017.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del funzionario istruttore e confermate dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce.

Visto:

- la DGR n.185/2014 “Attuazione Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute e delle Finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’art. 2, co. 46, della Legge 191/2009 e DM 18 marzo 2011 lettera b) punto 2 Allegato A) - Approvazione” con la quale venivano approvate le modalità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico, nonché le modalità di formazione ed autorizzazione all’utilizzo dello stesso nella Regione Puglia;
- l’allegato “A” della DGR 185/2014 che identificava le procedura di formazione per il personale non medico al sostegno di base delle funzioni vitali nonché l’eventuale defibrillazione. La medesima DGR definiva, inoltre, quali fossero i soggetti autorizzati alla formazione e le relative procedure per l’ottenimento dell’accreditamento di tali soggetti;
- che la DGR 185/2014 stabiliva le modalità per il conseguimento dell’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
- l’accordo sancito nella seduta del 30 luglio 2015 della Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra Ministero della Salute e Regioni, che confluiva nel documento “indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE);
- la D.G.R. n.1351 del 8 agosto 2017, che abrogava quanto stabilito dalla DGR 185/2014 nonché dall’Allegato A) della DGR 185/2014, poiché non perfettamente allineato con le disposizioni sancite con l’accordo Stato - Regioni, stabilendo la nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera, secondo quanto condiviso con i direttori delle Centrali Operative del sistema di emergenza-urgenza 118;
- la legge regionale 17 aprile 2018, n.14 “Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella Regione Puglia”, che regola, tra gli altri, l’aspetto della formazione e autorizzazione all’uso del DAE, ed impone alla Regione l’adozione di propria regolamentazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

Considerato:

- che la DGR n.1351/2017 è stata oggetto di impugnazione innanzi al TAR Puglia nel giudizio n.615 del 2017, conclusosi con ordinanza del 20.12.2017, di accoglimento dell’istanza cautelare “*ai soli fini del riesame delle previsioni contenute nell’art.6 della regolamentazione regionale gravata*”.
- che l’ordinanza emessa nel giudizio richiamato era stata in seguito oggetto di correzione, essendo stato erroneamente indicato l’art. 6 anziché l’art.7 del regolamento gravato.
- che l’art.7 prevede “*almeno n.1 giorno al mese dedicato alle verifiche*” (oltre alle verifiche in itinere già previste dal Regolamento), con la precisazione che le Centrali operative devono accertare le competenze in un arco temporale non superiore a 45 gg dalla conclusione del corso di formazione presso gli enti accreditati, così da garantire anche sul territorio pugliese il rilascio delle autorizzazioni in termini brevi e senza aggravati del relativo procedimento.

Atteso che:

1. a seguito dell'ordinanza emessa dal Tar Puglia in esito al predetto giudizio si rendeva necessario sospendere la sola attività di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo del DAE, decisione questa che veniva resa nota mediante comunicazione pubblicata sul portale *puglia.sanita.it*, in data 17.01.2018, ferma restando la possibilità di proseguire l'attività di formazione volta a conseguire l'accreditamento regionale;
2. preso atto dell'orientamento del Tar Puglia, al fine di definire le modalità con cui procedere nelle more delle future decisioni, veniva concordato apposito incontro con i Direttori di Centrale Operativa, nel corso del quale veniva confermata la correttezza e la opportunità della scelta di affidare la valutazione conclusiva circa l'idoneità dei soggetti formati dai centri di accreditamento accreditati, al fine della concessione della autorizzazione;
3. l'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 non impone affatto la scelta di affidare tale valutazione ai soggetti accreditati per la formazione, bensì consente alle singole Regioni di scegliere il modello ritenuto più idoneo a perseguire tale obiettivo e che a nulla rileva che altre Regioni abbiano optato per una decisione di segno diverso da quella della Regione Puglia che deve ritenersi il frutto di una valutazione prudentiale dei referenti regionali del sistema emergenza urgenza;
4. tale previsione, lungi dal limitare la diffusione dei meccanismi salvavita, che la Regione intende al contrario contribuire a diffondere, consente invece di contemperare l'esigenza di incrementarne la presenza sul territorio con quella di permetterne il corretto utilizzo attraverso lo strumento della verifica, da parte di un soggetto pubblico altamente qualificato, dell'effettivo raggiungimento e mantenimento delle competenze;
5. tale previsione punta esclusivamente ad autorizzare all'uso del DAE il personale in grado di operare professionalmente in situazioni di emergenza e urgenza, riducendo al massimo i rischi di interventi non idonei.
6. il Tar con l'ordinanza in esame ha invitato la Regione Puglia a rivedere il contenuto dell'art. 6 del regolamento gravato (rectius art. 7 in seguito a provvedimento di correzione), sul presupposto che le modalità di verifica risulterebbero in *"contrasto con le discipline di dettaglio vigenti in molteplici altre Regioni"* e rappresenterebbero un *"aggravio della procedura"*;
7. ferma restando la non acquiescenza rispetto al contenuto dell'ordinanza Tar richiamata e pur non essendovi stata ad oggi alcuna segnalazione di eventuali ritardi o attese per la verifica da parte delle Centrali Operative del sistema 118, appare, tuttavia, opportuno intervenire sul testo della DGR n.1351/2017 con l'obiettivo di evitare ogni possibile rischio di aggravio delle procedure;
8. per mero errore materiale si è inoltre verificata una difformità tra la previsione contenuta nell'art.3 dell'Allegato A alla DGR e quella di cui al Decreto Ministeriale 18 marzo 2011;
9. il documento, emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel bollettino n.21 del 5 giugno 2017, chiamato ad esprimersi in ordine ad alcune criticità riferibili al Decreto Assessorile Salute n.2345 della Regione Sicilia e all'Accordo Stato Regioni del 30 luglio 2015, ha fornito indicazioni e direttive, tra l'altro, in merito alla erogazione dei servizi di formazione e alle competenze delle Centrali Operative 118 in tema di uso del DAE, precisando che le previsioni normative attribuiscono alle C.O. 118 *"competenze il cui esercizio è idoneo a incidere sul mantenimento dell'accreditamento da parte dei soggetti attivi nell'offerta di servizi di formazione per l'utilizzo del DAE e sulla stessa possibilità di svolgimento nei confronti di alcune categorie di enti"* e, che, tuttavia, *"l'imposizione in capo ai soggetti accreditati dell'obbligo di applicare un prezzo fisso per l'offerta del corso di formazione [...] determina una palese violazione della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza"*;
10. nelle more della predisposizione della nuova regolamentazione, il Consiglio Regionale della Puglia ha concluso l'iter di approvazione e licenziato la legge regionale n.14 del 17.04.2018 *"Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici"*, che all'art.3 comma 3 stabilisce che l'autorizzazione all'uso del DAE per personale non sanitario c.d. *"laico"* *"è rilasciata, per conto della Regione dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza - urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso secondo apposti protocolli di intesa tra i soggetti pubblici"*

coinvolti, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento. Al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie, secondo le intese predette, di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati dovranno comunicare tassativamente le date di svolgimento dei corsi e delle verifiche, nei termini indicati dalla Regione con propria regolamentazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'omessa o erronea comunicazione da parte degli enti che determini la impossibilità di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività formativa e sulle verifiche finali determina il mancato rilascio dell'autorizzazione e, in caso di reiterazione, la revoca dell'accreditamento";

11. la Regione Puglia, anche nell'ottica di scongiurare la prosecuzione del contenzioso ed addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, ha avviato un percorso di confronto con i Centri di formazione ricorrenti, nel corso del quale gli stessi avanzavano la proposta di ripristinare, in via transitoria, nelle more della adozione di una nuova regolamentazione, il meccanismo autorizzativo contenuto nella DGR impugnata;
12. la Regione Puglia, in accoglimento della predetta proposta, emanava la determinazione dirigenziale n.213 dell'11.06.2018, recante la disciplina transitoria volta a favorire la concessione delle autorizzazioni per i corsi realizzati a partire dal 17.01.2018, con contestuale attribuzione alle ASL o Centrali Operative del compito di definire le modalità pratiche di attuazione di tale previsione;
13. occorre ad ogni modo procedere nei tempi indicati ad adottare idonea regolamentazione attuativa della legge regionale n.14 del 17.04.2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more che si definisca il giudizio in essere, al fine di superare le asserite criticità nella fase di rilascio delle autorizzazioni all'uso del DAE, che hanno dato luogo alla pronuncia su richiamata, senza acquiescenza alcuna rispetto alla stessa e, in ogni caso, fatte salve le decisioni di merito che il Tar eventualmente vorrà assumere, dovendo altresì dare attuazione alla l. n. 14 del 17.04.2018, si propone di:

1. revocare la disciplina dettata dalla DGR 1351/2017, nonché quanto stabilito dall'All.A alla medesima DGR
2. di approvare il documento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il documento di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. di revocare la disciplina dettata dalla DGR 1351/2017, nonché quanto stabilito dall'ALL.A alla medesima DGR
2. di approvare il documento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il documento di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati A e B così come sopra modificati, sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A)

REGOLAMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO

ART.1

Finalità

La finalità del presente regolamento è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) mediante la formazione ed autorizzazione all'utilizzo dei tali dispositivi di personale non sanitario che potrà così fornire sostegno di base alle funzioni vitali ed eventuale defibrillazione ove necessario in attesa dell'intervento di personale medico specializzato.

ART.2

Tipologia dei corsi BLS-D

I corsi di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, organizzati nella Regione Puglia, sono rivolti al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario. I predetti corsi si distinguono in quattro tipologie:

- 1.intra ospedaliero;
- 2.per operatori di mezzo di soccorso;
3. per progetti di defibrillazione precoce;
4. per la popolazione generale.

Per ognuna delle tipologie di formazione sono previste linee guida internazionali articolate in base alla fascia di età del soggetto da soccorrere (adulto, bambino/lattante, neonato).

La presente regolamentazione disciplina **esclusivamente i corsi a favore di personale non sanitario (c.d "laico")** non operante in attività di assistenza sanitaria.

Le competenze teorico – pratiche minime comuni che devono essere garantite per tutte le tipologie di corsi sono:



- finalità della defibrillazione precoce
- conoscenza delle valutazioni, azioni e dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base in accordo con le linee guida internazionali vigenti;
- capacità di individuare i rischi legati al contesto di intervento al fine di operare in sicurezza ;
- conoscenza delle modalità di allertamento delle risorse di supporto 118 e/o squadra di rianimazione ;
- capacità di connettere ed operare con il DAE (solo per corsi di sostegno delle funzioni vitali di base BLS-d);
- capacità di riconoscere eventuali segnali di malfunzionamento del DAE e ove possibile attuare manovre correttive.

Ogni tipologia di corso dovrà rispettare le seguenti peculiarità:

- durata minima di n.5 ore di formazione per operatori di Progetti di Defibrillazione Precoce;
- durata minima di n.5 ore di formazione per corsi per la popolazione generale.

Tutti i corsi di formazione così come specificati devono essere dispensati sotto la responsabilità del responsabile medico e /o da istruttori qualificati del centro di formazione erogante.

Al termine del corso verrà rilasciato dal responsabile del corso stesso un attestato di avvenuta formazione.

ART.3

Soggetti che possono erogare i corsi di formazione

La Regione Puglia, al fine di rendere uniformi le modalità di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affida la loro realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico- scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.



ART.4**Centri di Formazione – Accreditementi modalità e requisiti**

Ai fini del riconoscimento dei corsi per il sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione (BLS-d) in ambito territoriale, ogni Centro di Formazione intenzionato ad operare nella Regione Puglia dovrà obbligatoriamente effettuare specifica richiesta di accreditamento nel Registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella regione Puglia (all.b).

I requisiti minimi che ogni Centro di Formazione dovrà dimostrare di possedere per conseguire tale accreditamento sono:

1. un Medico con funzioni di Direttore Scientifico della struttura formativa;
2. un elenco di minimo 5 istruttori che siano stati riconosciuti come tali dalle Centrali Operative 118 competenti territorialmente e/o da Centri di Formazione già accreditati, che abbiano effettuato con valutazione positiva almeno n.2 affiancamenti a corsi certificati e/o abbiano effettuato almeno n.3 corsi in qualità di istruttore nell'anno precedente alla domanda di accreditamento e che abbiano effettuato regolare aggiornamento previsto in occasione di pubblicazione di nuove raccomandazioni internazionali;
3. materiale didattico proprio (cartaceo e/o digitale), conforme alle raccomandazioni ILCOR vigenti per i corsi BLSd;
4. attrezzature proprie per l'esercitazione idonea alla pratica di almeno una tipologia/articolazione di corso BLSd (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
5. registro contenente le attività svolte nonché le modalità di svolgimento dei corsi (incluso il retraining);
6. documenti attestanti la disponibilità di almeno n.1 (una) sede operativa , per le funzioni di segreteria e registrazione attività, nell'ambito territoriale della Regione Puglia;

Il materiale didattico di cui al punto n.3, le attrezzature per l'esercitazione idonea alla pratica di cui al punto n.4, il registro contenente le attività svolte di cui al punto n.5, i documenti attestanti la disponibilità di almeno una sede operativa di cui al punto n.6 devono essere conservati presso le predette sedi. I corsi devono obbligatoriamente svolgersi presso sedi idonee alla formazione.



assicurando la presenza del materiale didattico e delle attrezzature per le esercitazioni didattiche dichiarate nell'istanza di accreditamento.

Le Centrali operative 118, pur in assenza dell'obbligo di accreditamento e le Aziende Sanitarie, qualora organizzino direttamente il corso BLSd con proprio personale, devono possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.

Il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale è responsabile della gestione del registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLSd nella Regione Puglia, nonché della vigilanza e verifica del mantenimento requisiti indicati nelle richieste di inclusione pervenute dai Centri di Formazione, anche attraverso verifiche nelle sedi operative, nonché durante lo svolgimento dei corsi.

L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLSd nella Regione Puglia viene rilasciato, dopo verifica di congruità della documentazione presentata, dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta mediante atto dirigenziale.

Ogni eventuale variazione di uno o più elementi oggetto di accreditamento dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale a pena di revoca dell'accREDITAMENTO e cancellazione del Centro dal Registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-d.

L'inclusione nel Registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D nella Regione Puglia ha una durata annuale e può essere rinnovata solo mediante richiesta attestante la permanenza dei requisiti sopra indicati. Nell'istanza di rinnovo il responsabile del Centro di Formazione dovrà inoltre comunicare il numero dei corsi attivati nell'anno precedente e dei soggetti autorizzati al termine della formazione. In caso di mancata attivazione di corsi o di un numero di corsi effettuati inferiore a tre nei 12 mesi precedenti, sarà disposta la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art.5 e il Centro dovrà, di conseguenza, presentare nuova richiesta di accREDITAMENTO.

Le domande di inserimento nel registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione dei corsi BLSd dovranno essere inviate, a pena di nullità, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: accreditamentiblsd@pec.rupar.puglia.it.



ART.5**Revoca dell'accREDITamento**

Nel caso in cui le strutture regionali incaricate delle visite ispettive rilevino delle difformità rispetto alle indicazioni del presente documento, nonché rispetto a quelle dichiarate nella domanda di inclusione nel registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS/D nella Regione Puglia da parte del Centro di Formazione oggetto di verifica, potranno impartire idonee disposizioni atte a rimuovere le criticità rilevate, ovvero, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di violazioni di particolare rilevanza, potranno assumere tutti provvedimenti idonei nei confronti del soggetto e/o Ente interessato, sino all'eventuale revoca dell'accREDITamento, con conseguente sospensione o cancellazione dall'elenco regionale dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS/D della Regione Puglia, con segnalazione a tutte le altre Regioni e P.A. anche con pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it.

In caso di revoca non potrà essere presentata nuova istanza per i 12 mesi successivi al provvedimento.

ART.6**Corso di formazione BLS/D**

Il corso di formazione BLS/D ha come oggetto quello di istruire personale idoneo al riconoscimento di uno stato di emergenza delle funzioni vitali, nonché al sostegno delle stesse ed all'eventuale utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS/D).

Il perseguimento del corso e la relativa attestazione di superamento della prova finale, in assenza di autorizzazione all'uso, non possono in nessun caso essere considerati elementi autorizzativi all'utilizzo del DAE sul territorio sia regionale che nazionale.

Ogni Centro di Formazione Accreditato dovrà comunicare alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente, l'attivazione di ogni corso di formazione BLS/D che intende eseguire sul territorio regionale, fornendo in particolare le seguenti informazioni:

- data;
- orario;
- sede del Corso;



- nominativo del Direttore del Corso e degli istruttori;
- numero e nominativo degli allievi;
- numero telefonico del responsabile del Centro di Formazione.

Detta comunicazione dovrà essere inviata alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente entro e non oltre **15 giorni dell'inizio del corso**.

Durante il corso di formazione BLSd ogni Centro di Formazione dovrà garantire, a pena di annullamento del corso stesso, ad ogni discente uno spazio minimo per le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche pari a 3 mq.

Al termine dell'esecuzione del corso, il Centro di Formazione erogante dovrà trasmettere alla Centrale operativa 118 di riferimento l'elenco dei soggetti dichiarati idonei – esecutori BLSd.

Detta comunicazione deve essere effettuata al fine di implementare il data base in possesso di ogni C.O. 118 dei soggetti esecutori BLSd.

Art.7

Autorizzazione all'utilizzo del DAE

L'autorizzazione all'uso del DAE per personale non sanitario c.d. "laico" è rilasciata, per conto della Regione, dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza – urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso secondo apposti protocolli di intesa tra i soggetti pubblici coinvolti, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento. La valutazione del soggetto formato deve svolgersi alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della ASL.

La verifica consta di una prova pratica che prevede:

- I. Studio di un caso simulato;
- II. Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio;
- III. Messa in atto dei metodi di rianimazione di base in accordo con le Linee Guida vigenti;
- IV. Ricorso al DAE;
- V. Scarica di una defibrillazione ed eventuale studio delle reazioni dell'operatore innanzi ad una simulata anomalia di funzionamento del DAE



Al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie, secondo le intese predette, di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati dovranno comunicare tassativamente, secondo quanto previsto dall'art.6, la data del corso, o di fine corso se lo stesso si articola su più giornate, e delle verifiche previste, a pena di nullità della procedura autorizzativa.

La centrale operativa 118 o la ASL competente, che riceve la comunicazione, attiva le procedure di verifica. Queste si svolgono in occasione della conclusione del corso, alla presenza di soggetto delegato dalla C.O. o dalla ASL competente per territorio. Le spese sostenute per le verifica obbligatoria sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalle ASL tenendo conto degli importi indicati nel CCNL della Dirigenza e del Comparto.

Resta rimesso ai soggetti formatori la definizione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere agli iscritti, che non può essere definito in misura fissa, come stabilito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La ASL o la C.O. possono chiedere di spostare la data prevista per la verifica, nel solo caso in cui siano richieste nello stesso giorno verifiche per più centri, in misura da rendere impossibile la presenza del proprio personale in ciascuna verifica. Il rinvio del corso non potrà andare oltre 7 giorni dalla data originariamente indicata dall'Ente di formazione.

Fatta eccezione per l'ipotesi della contemporaneità di più corsi, gli Enti che erogano formazione potranno richiedere ai soggetti pubblici preposti (ASL e C.O. 118), in presenza di motivate esigenze, occasioni concordate di verifica successive alla conclusione del corso, presso le sedi delle Asl/C.O., comunque entro e non oltre i 45 giorni da tale data.

Tutte le procedure di attivazione della richiesta di verifica per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE dovranno essere esclusivamente esperite da Centri di formazione Accreditati presso la Regione Puglia.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale pari a 24 mesi.

Alla scadenza di tale periodo, il soggetto abilitato dovrà frequentare apposito programma di retraining, in esito al quale sarà sottoposto a verifica, con conseguente rilascio di nuova autorizzazione.

Art.8

Flussi informativi



Ogni Centrale Operativa competente territorialmente dovrà elaborare, gestire e possedere i seguenti registri:

1. Esecutori blsd autorizzati alla defibrillazione precoce
2. Defibrillatori utilizzabili in modalità semiautomatica in ambito extra ospedaliero.
3. Eventi di arresto cardiaco registrati e trattati con DAE
4. Progetti di Defibrillazione precoce.

Tutti i proprietari di defibrillatori utilizzabili in modalità semiautomatica presenti sul territorio regionale e siti al di fuori di strutture ospedaliere devono, per mezzo del sito web www.sanita.puglia.it censire il DAE in loro possesso inserendo tutti i dati richiesti dal sistema al fine del monitoraggio regionale sia del DAE che dei punti di defibrillazione precoce.



Il presente allegato è composto da n.8 pagine esclusa la presente (A)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO



REGIONE PUGLIA**AII. B****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI****RICHIESTA DI INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA**

DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 2011 ALL. A) III CO. s.m.i.

AL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI.
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
TERRITORIALE
VIA GENTILE, 52 70126 BARI

IL SOTTOSCRITTO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

NATO/A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

PROV.

VIA

N.

CAP

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (RAGIONE SOCIALE)

SEDE LEGALE SITA IN

PROV.

VIA

N.

CAP

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

PEC



DICHIARA

CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI A DICHIARAZIONI MENDACI E' PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 46 D.P.R. n. 445/2000, DI POSSEDERE AI FINI DELLA RICHIESTA DI INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONI BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA I SEGUENTI REQUISITI:

1. RESPONSABILE MEDICO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

NATO/A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

PROV.

VIA

N.

CAP

ORDINE DEI MEDICI DI

N. ISCRIZIONE

TEL.

E-MAIL

PEC

2. ELENCO ISTRUTTORI

NOME	COGNOME	CERTIFICAZIONE N.	SOC. CERTIFICATRICE	ULTIMO CORSO EFFETTUATO



CHIEDE**DI OTTENERE L'INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA**

CENTRO DI FORMAZIONE RICHIEDENTE

SEDE LEGALE SITA IN

PROV.

VIA

N.

CAP

SEDE OPERATIVA SITA IN

PROV.

VIA

CAP

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

PEC

al fine di effettuare corsi di formazione rivolti a personale non medico per il sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione (BLS-D)

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA ALTRESI' DI ALLEGARE

- 1.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' LEGALE RAPPRESENTANTE
- 2.) N. VISURA/E CAMERALE ENTE RICHIEDENTE
- 3.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL RESPONSABILE MEDICO
- 4.) N. COPIA TESSERINO ALBO DEI MEDICI
- 5.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' ISTRUTTORI
- 6.) N. COPIA CERTIFICAZIONI ISTRUTTORI
- 7.) N. COPIA E/O STAMPE MATERIALE DIDATTICO
- 8.) N. COPIA ATTESTANTE N. IDENTIFICATIVO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE INSERITE IN DOMANDA
- 9.) N. COPIA DOCUMENTI ATTESTANTI DIPONIBILITA' SEDE OPERATIVA

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE



PAG. 5

Il presente allegato è composto da n.5 pagine esclusa la presente (B)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO

